Conferenza Stato-città ed autonomie locali

ACCORDO SULLA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI E DEI CRITERI, PER L'ANNO 2015, DEL CONCORSO DEI COMUNI ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 47, COMMI 9 E 10 DEL DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 CONVERTITO DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 22 gennaio 2015

VISTO l'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone, al comma 8, tra l'altro, che i Comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 ed, al comma 9, che gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni per ciascun Comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno sulla base dei criteri ivi indicati;

VISTO, altresì, il comma 10 del citato articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014, il quale prevede che gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati, a invarianza della riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno, di cui al richiamato comma 9;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 2014 con il quale, come da proposta istruttoria formulata dall'ANCI ed approvata dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 5 agosto 2014, è stato determinato il riparto del suddetto contributo per l'anno 2014, pari a 375,6 milioni di euro, del concorso alla finanza pubblica a carico dei Comuni;

VISTA la nota del 14 gennaio 2015, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto, per avviare l'esame del provvedimento sul concorso dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica per l'anno 2015, la convocazione di una riunione tecnica;



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

VISTA la nota del 19 gennaio 2015 con la quale l'ANCI, con riferimento all'attuazione per l'anno 2015 dei citati commi 9 e 10 dell'articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014, ha confermato la proposta istruttoria modificativa dei criteri di riparto approvati per l'anno 2014 nella menzionata seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 5 agosto 2014, inserendovi una mitigazione a favore dei Comuni delle Province di Lucca e Massa-Carrara colpiti dagli eventi sismici del 2013;

VISTO che nella riunione tecnica del 20 gennaio 2015, è stata condivisa la proposta dell'ANCI, formulata con la citata nota del 19 gennaio 2015;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato condiviso di definire, come da suddetta proposta istruttoria dell'ANCI, gli importi e i criteri per l'attuazione per l'anno 2015 dei citati commi 9 e 10 dell'articolo 47, relativi al concorso dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Segretario

- 2. Sono confermate, per la ripartizione del contributo del concorso dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica per l'anno 2015, pari a 563,4 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 47, commi 9 e 10 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le medesime modalità operative del 2014 approvate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali con atto del 5 agosto 2014, che, allegato al presente accordo sub A, ne costituisce parte integrante.
- 3. Per i Comuni delle Province di Lucca e Massa-Carrara colpiti dagli eventi sismici del 2013, come individuati con delibera della Giunta della Regione Toscana n. 518 del 28 giugno 2013, la riduzione incrementale prevista per il 2015 non viene calcolata.

Il Ministro dell'Interno

Tresidenzadel Consiglio/dei/Ilinistri/

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 5 agosto 2014

Oggetto: Attuazione dell'articolo 47, comma 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativo alla determinazione del concorso dei Comuni alla riduzione della spesa pubblica.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone, al comma 8, che i Comuni assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 ed, al comma 9, che gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni sono determinati con decreto del Ministro dell'interno sulla base dei criteri ivi indicati;

VISTO, altresì, il comma 10 del citato articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014, il quale prevede che gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati, a invarianza della riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno, di cui al già richiamato comma 9;

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche del 5 e 10 giugno, 1°, 14, 25 luglio e 1° agosto 2014, nel corso delle quali sono stati valutati, in relazione all'applicazione dei criteri di ripartizione indicati nel citato comma 9, i dati acquisiti dal Ministero dell'interno con le comunicazioni richieste ai Comuni, i dati trasmessi dal Dipartimento della funzione pubblica relativi alle autovetture ed agli incarichi esterni dei Comuni, ed i dati del SIOPE sulla spesa dei Comuni trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO, in particolare, che l'ANCI ha rappresentato l'esigenza di apportare correttivi ai criteri di ripartizione indicati dal citato comma 9, pur mantenendone l'impostazione, come esposto nel documento con relativo elaborato di ripartizione, trasmesso in data 4 agosto 2014 - ed anticipato in bozza ed illustrato nell'ultima citata riunione tecnica del 1° agosto;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato condiviso il citato documento dell'ANCI del 4 agosto 2014 recante "Revisione dei criteri applicativi del taglio ex decreto 66/2014 art. 47" con relativo elaborato di ripartizione;





Tresidenzadel Consiglio/dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

DELIBERA

di definire - ai sensi dell'articolo 47, comma 10 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - gli importi e i criteri di cui al comma 9 del medesimo articolo 47, come da documento con relativo elaborato di ripartizione dell'ANCI, che forma parte integrante del presente atto.

Catepha Cittadino

DEI MINNO





REVISIONE DEI CRITERI APPLICATIVI DEL TAGLIO EX DECRETO LEGGE 66/2014 ART. 47

Il quadro normativo

L'articolo 47, comma 9, del dl 66/2014 stabilisce che i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario, della Sicilia e della Sardegna devono assicurare nel 2014 un contributo alla finanza pubblica per 375,6 mln. di euro, dei quali:

- 360 milioni sulla base delle spese per l'acquisto di beni e servizi rilevate dal SIOPE nel triennio 2011-2013 (con esclusione delle voci "Contratti di servizio per trasporto", "Contratti di servizio per smaltimento rifiuti" e "Altri corsi di formazione"),
- 14 milioni sulla base delle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
- 1,6 milioni con riferimento alle spese per autovetture.

Nel triennio 2015-2017 il taglio complessivo annuo aumenta a 563,4 mln. di euro (+190 mln. circa).

Per quanto concerne la spesa per l'acquisto di beni e servizi, la norma prevede anche un malus del 5% per i Comuni con ritardi nei tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni e per gli Enti che hanno fatto ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale in misura inferiore al valore mediano del comparto, con un beneficio di pari importo per i Comuni ritenuti virtuosi sotto questi aspetti. Per quanto riguarda invece i tagli connessi agli incarichi di consulenza ed al possesso di autovetture, la norma stabilisce che i rispettivi tagli vengono ripartiti fra i Comuni interessati sulla base delle informazioni comunicate al Ministero dell'Interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

A seguito della conversione in legge avvenuta il 23 giugno scorso (l. n. 89), il Ministero dell'Interno ha riaperto fino al 25 luglio 2014 i termini per la certificazione da parte dei Comuni dei tempi di pagamento e del ricorso a centrali di committenza, per tenere conto delle citate esclusioni introdotte in fase di conversione.

La dimensione del taglio assegnato a ciascun Comune costituisce un elemento di rilevo per la formulazione del bilancio di previsione, il cui termine è stato prorogato al 30 settembre.

Le modalità applicative del taglio possono essere modificate su proposta dell'Anci mediante accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, come previsto dal comma 10 dello stesso articolo 47.

• Le principali criticità

L'opportunità di intervenire con una proposta modificativa dei criteri di riparto del taglio indicati al comma 9 discende anzitutto dalle criticità dei criteri di legge:

- 1) l'iniquità degli effetti determinati dal mutato arco temporale (periodo 2011-2013 anziché 2010-2012, triennio quest'ultimo considerato per i tagli ex dl 95/2012) per quanto concerne la base di calcolo SIOPE utilizzata per ripartire il taglio tra i Comuni;
- 2) la più generale difficoltà di valutare attraverso SIOPE la dimensione ordinaria della spesa di ciascun Comune;
- 3) l'assenza di una clausola di salvaguardia volta a contenere le distanze, in termini di taglio alle risorse, fra gli Enti coinvolti dal provvedimento esaminato (i tagli procapite variano tra pochi euro a oltre 100, in media 6,57 euro per abitante);
- 4) le quote del taglio riferite alla spesa per incarichi di consulenza e alla dotazione di autovetture si basano su dati di dubbia attendibilità.

In particolare, l'aggiornamento della base di calcolo SIOPE - ovvero l'introduzione dei pagamenti riferiti all'anno 2013 in sostituzione della cassa 2010 - comporta un maggiore aggravio concentrato sugli Enti che nel 2013 hanno fatto ricorso all'anticipazione di liquidità prevista dal dl 35/2013, per i quali lo sforzo di carattere straordinario volto ad immettere liquidità nel tessuto economico-produttivo del Paese si tramuterebbe in un'ulteriore stretta di bilancio a valenza strutturale. Il valore medio delle variazioni 2012/2013 dei consumi intermedi degli Enti che hanno avuto accesso all'anticipazione di liquidità risulta pari a +25,9%, a fronte del +4,5% fatto registrare dai restanti Comuni.

Tale differenziazione si accompagna agli effetti dell'esclusione delle voci di spesa relative a "Contratti di servizio per il trasporto", "Contratti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti" e "Altri corsi di formazione", il cui principale effetto distributivo consiste in un minore taglio per i Comuni di maggiori dimensioni, per i quali il peso delle voci escluse incide in modo più accentuato rispetto ai Comuni minori.

Per quanto riguarda le quote di taglio relative al "numero di autovetture possedute" e alla "spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca", i criteri di cui alle *lettere b) e c)* del comma 9 dovrebbero poter contare su basi informative adeguate, mentre i dati di riferimento (rilevazione FORMEZ per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica) appaiono sostanzialmente inaffidabili per gli scopi in questione (scarsa definizione del parco auto e assenza di valori medi annui per le spese di consulenza).

• Sintesi della proposta

Lo schema della revisione dei criteri applicativi del taglio si articola nei seguenti principali elementi:

- introduzione di una clausola di salvaguardia relativa alla dimensione massima del nuovo taglio, individuata per ciascun Comune nel 20% del taglio cumulato ex dl 95 misurato al netto delle esclusioni operanti nel biennio 2013-2014. Questa dimensione assicura comunque una certa variabilità in ragione della diversa composizione della spesa rispetto al precedente schema di "spending review", dovuta a:
 - diverso triennio di riferimento (2011-2013 invece che 2010-2012);
 - esclusione delle spese per Trasporto pubblico locale, gestione rifiuti e consulenze (queste ultime considerate a parte con taglio ulteriore di 14 mln. di euro);
- applicazione dei correttivi (bonus/malus, -/+ 5% del taglio) previsti dal comma 9 relativi a due elementi autocertificati dai Comuni:
 - tempi di pagamento delle fatture;
 - ricorso alle centrali di committenza.

Si ritiene che quest'ultimo criterio non debba essere applicato per i Comuni di minori dimensioni (con popolazione residente fino a 10.000 abitanti alla data del 31.12.2012), che hanno fatto ricorso in modo più esteso ad acquisti "sotto soglia" e senza ricorrere alle centrali di committenza, in modo peraltro coerente con le norme finora vigenti;

- riduzione dell'impatto del taglio (- 50%) per i Comuni delle aree colpite dai terremoti del 2009 (Abruzzo) e 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), la cui esclusione dai precedenti e analoghi tagli (dl 95/2012) è stata alterna (nel 2013 il cratere Emilia, nel 2014 il cratere Abruzzo);
- per ciò che riguarda le quote minori del taglio (nel complesso 15,6 mln. €), anche sulla base dell'orientamento espresso in sede tecnica dai ministeri coinvolti:
 - appare opportuno utilizzare i dati SIOPE relativi alle spese per incarichi di consulenza e alla gestione del parco autovetture per l'applicazione delle rispettive quote di taglio previste dalla legge (per il 2014 rispettivamente pari a 14 e 1,6 mln. di euro);

• tale soluzione permette di evitare l'impatto delle apparenti incompletezze e inesattezze contenute nei dati di fonte Funzione Pubblica (molti Comuni con spese nulle, nonostante la diversa indicazione proveniente dai dati SIOPE; dimensioni del parco autovetture anomale per diversi Comuni).

Schema del percorso di calcolo

In applicazione della possibilità di intervenire con una proposta modificativa dei criteri di riparto del taglio indicati al comma 9, l'impianto metodologico proposto viene di seguito sintetizzato:

STEP 1: DEFINIZIONE DELLA BASE DI CALCOLO DEL TAGLIO

- definizione della base di calcolo riferita alla quota del taglio pari a 360 mln di euro (spesa media del triennio 2011-2013 relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al provvedimento in questione, utilizzando come fonte la banca dati SIOPE aggiornata al 9 luglio 2014);
- definizione della base di calcolo riferita alla quota del taglio pari a 14 mln di euro (spesa media del triennio 2011-2013 relativa al codice SIOPE 1307 "Studi, consulenze e indagini", utilizzando come fonte la banca dati SIOPE aggiornata al 9 luglio 2014, in sostituzione dei dati trasmessi dal Ministero della Funzione Pubblica);
- definizione della base di calcolo riferita alla quota del taglio pari a 1,6 mln di euro (spesa media del triennio 2011-2013 relativa al codice SIOPE 1312 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi", utilizzando come fonte la banca dati SIOPE aggiornata al 9 luglio 2014, in sostituzione dei dati forniti dal Ministero della Funzione Pubblica).

STEP 2: RIPARTIZIONE DEL TAGLIO LINEARE ASSEGNATO AI COMUNI

- misurazione del taglio lineare per singolo Comune, sulla base delle spese per l'acquisto di beni e servizi rilevate nel triennio 2011-2013 dai codici SIOPE riportati nella tabella A, per un importo complessivo di 360 mln di euro;
- misurazione del taglio lineare per singolo Comune, sulla base delle spese per studi, consulenze e indagini rilevate nel triennio 2011-2013 dal codice SIOPE 1307, per un importo complessivo di 14 mln di euro;
- misurazione del taglio lineare per singolo Comune, sulla base delle spese per manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi rilevate nel triennio 2011-2013 dal codice SIOPE 1312, per un importo complessivo di 1,6 mln di euro;
- determinazione del taglio lineare per singolo Comune, sommando i tre tagli lineari sopra richiamati, per un importo complessivo di 375,6 milioni di euro.

STEP 3: RICOSTRUZIONE DEL TAGLIO DL 95/2012 SENZA LE ESCLUSIONI PREVISTE NEL 2013 E NEL 2014 IN FAVORE DEI COMUNI TERREMOTATI

- ricostruzione del taglio cumulato dl 95 per i Comuni del cratere Abruzzo, moltiplicando il taglio subito nel 2013 per un parametro pari al rapporto tra 2.500 e. 2.250 milioni di euro (11,1%), compresa quindi la quota di finanziamento delle esclusioni previste nel biennio dalle disposizioni normative intervenute in materia;
- ricostruzione del taglio cumulato dl 95 per la totalità dei Comuni raggiunti dal provvedimento in questione, riproporzionando sul tetto di 2.500 mln di euro i singoli tagli subiti dai Comuni, al fine di sterilizzare la quota di finanziamento in favore delle esclusioni previste di volta in volta dalle norme in vigore;

STEP 4: DEFINIZIONE DELLA SOGLIA MASSIMA DEL TAGLIO ED APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- determinazione per singolo Comune della soglia massima del taglio in oggetto, individuata nel 20% del taglio dl 95 revisionato (ovvero circa 5 punti percentuali in più rispetto al rapporto nazionale tra i due tagli della spending review), ridotta del 50% per i Comuni terremotati di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo;
- applicazione della clausola di salvaguardia nel rispetto della soglia massima sopra richiamata, finanziata dai Comuni che presentano in partenza un taglio lineare inferiore alla soglia massima, con un *surplus* di taglio calibrato sul peso assunto dal singolo Ente, in termini di taglio lineare complessivo, rispetto ai soli Comuni che finanziano la clausola;
- determinazione per singolo Ente del taglio ex dl 66, senza considerare gli effetti finanziari dei bonus/malus richiamati al comma 9 dell'articolo 47 (tempi medi di pagamento e ricorso a Consip e altre committenze regionali).

STEP 5: APPLICAZIONE DEI BONUS/MALUS EX COMMA 9 ARTICOLO 47

- applicazione del bonus/malus relativo ai tempi medi di pagamento, in base alla certificazione inviata dai Comuni al Ministero dell'Interno entro il 25 luglio 2014, assegnando ai Comuni non rispettosi del parametro (max 90 giorni) un aggravio pari al 5% del taglio subito riproporzionato su 360 mln di euro, mentre ai Comuni virtuosi viene contestualmente riconosciuto uno sconto del taglio nel complesso dello stesso ammontare, tra di essi redistribuito in base al peso assunto da ciascuno, rispetto ai restanti Comuni virtuosi, in termini di taglio riproporzionato su 360 mln di euro;
- con esclusione dei Comuni fino a 10.000 abitanti (alla data del 31.12.2012), applicazione del bonus/malus sul ricorso a Consip e altre committenze regionali, in base alla certificazione inviata dai Comuni al Ministero dell'Interno entro il 25 luglio 2014, assegnando agli Enti con valore inferiore rispetto a quello mediano del comparto (esclusi i Comuni fino a 10.000 abitanti) un aggravio pari al 5% del taglio subito riproporzionato su 360 mln di euro, mentre ai Comuni virtuosi viene contestualmente riconosciuto uno sconto del taglio nel complesso dello stesso ammontare, tra di essi redistribuito in base al peso assunto da ciascuno, rispetto ai restanti Comuni virtuosi, in termini di taglio riproporzionato su 360 mln di euro.

STEP 6: DETERMINAZIONE FINALE DEL TAGLIO EX DL 66

- Per singolo Comune il dato che si ottiene alla fine dello step 4 viene sommato agli effetti finanziari misurati nello step 5, così determinando il valore finale del taglio ex dl 66 attribuito all'Ente.

